

**Edizione di lunedì 11 novembre 2013**

## **EDITORIALI**

[Super rateazione: equitalia compagna di una vita](#)

di Giovanni Valcarengi, Sergio Pellegrino

## **ADEMPIMENTI**

[Spesometro 2012: massima tranquillità anche senza proroga](#)

di Francesco Zuech, Giovanni Valcarengi

## **ADEMPIMENTI**

[Comunicazione finanziamenti senza rinunce](#)

di Fabio Garrini

## **CASI CONTROVERSI**

[Comunicazione finanziamenti: esonero se l'apporto è noto. Ma con quali limiti?](#)

di Giovanni Valcarengi

## **PATRIMONIO E TRUST**

[La responsabilità del notaio per ritardata annotazione del fondo patrimoniale](#)

di Luigi Ferrajoli

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Assistenza reciproca per le richieste di notifica tra Stati membri](#)

di Ennio Vial

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

## EDITORIALI

---

### ***Super rateazione: equitalia compagna di una vita***

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Trova finalmente pace il tema della **super rateazione**: dopo annunci, smentite e rettifiche, il giorno **8 novembre** è finalmente approdato in [Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF](#) che stabilisce quando è possibile ottenere le super rateazioni previste dal Decreto del Fare (sarebbe utile ridenominare il provvedimento in “decreto del fare con calma”). Ad una super rateazione, quindi, non poteva che associarsi un esempio di super efficienza dell'amministrazione pubblica, che avrebbe dovuto provvedere entro lo scorso mese di settembre; ma i termini, si sa, per qualcuno sono solo ordinatori e non perentori!.

Comunque sia, ad oggi il contribuente che intende **pagare a rate un debito con Equitalia**, ha un ampio ventaglio di scelte. Infatti, il piano di rateazione può essere:

- ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere;
- straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Se la rateazione è già stata ottenuta in via ordinaria e non può essere rispettata, il contribuente può, alternativamente, richiedere:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Se la rateazione è già stata ottenuta, in modalità straordinaria, e non si riesce ad adempiere, è possibile richiedere:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

A fronte di tale ampiezza di alternative, speriamo solo che il contribuente non si perda e diventi moroso.

Peraltro, le varie scelte non sono preclusive l'una dell'altra; infatti, il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .

Le indicazioni più attese, però, riguardavano la individuazione della situazione legittimante ad adottare un piano straordinario, in quanto la norma appariva assai vaga; il decreto, al riguardo, non fornisce grosse sorprese, in quanto sembra essere assai elastico.

Infatti, ferma restando la necessità di comprovare l'esistenza di una situazione di obiettiva difficoltà, la comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente a specifica documentazione.

L'agente della riscossione, quindi, concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di:

1. accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
2. solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

E da qui si riparte con un nuovo valzer, in quanto tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
- per i soggetti diversi, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità  $[( \text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente} ) / \text{Passivo corrente} ]$  è compreso tra 0,50 ed 1.

Il numero delle rate dei piani straordinari, poi, è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo specifiche tabelle allegate al decreto.

I piani di rateazione (o in proroga) ordinari già accordati, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni richiamate, essere aumentati fino a 120 rate.

Nelle ipotesi di accoglimento delle dilazioni massime, Equitalia diventerà un soggetto che

accompagnerà il contribuente per buona parte della sua vita. Siamo certi che chi beneficerà di queste nuove procedure per 20 anni, avrebbe sperato in una migliore compagnia, ma d'altro canto ciò rappresenta il prezzo da pagare per non aver ottemperato tempestivamente al pagamento dei tributi dovuti.

## ADEMPIMENTI

---

### ***Spesometro 2012: massima tranquillità anche senza proroga***

di **Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi**

Com'è noto, con [comunicato stampa diramato nella serata del 7/11/2013](#), in piena zona "Cesarini", l'Agenzia delle Entrate **ha annunciato** che gli operatori avranno tempo **fino al 31/01/2014** per effettuare l'invio (oppure la sostituzione o l'annullamento) dei dati riguardanti la comunicazione spesometro 2012. L'annuncio vale sia per chi utilizza il canale **Entratel** che, come precisato il giorno successivo, per chi utilizza il canale **Fisconline**.

La scadenze, però, sono rimaste (e probabilmente rimarranno) ufficialmente ancorata a quelle individuate dal provvedimento del 2 agosto per tutti gli operatori "privati" (e quindi 12/11/2013, per i mensili, e 21/11/2013 per i trimestrali).

Per gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico), invece, il [Provvedimento n.128483 del 5/11/2013](#) ha introdotto l'esclusione per gli anni 2012 e 2013 e l'obbligo decorrerà solo dal 1° gennaio 2014, ma limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini Iva che non saranno documentate da fattura elettronica.

Un'altra proroga ufficiale riguarda la comunicazione prevista per i pagamenti POS superiore ad € 3.600 a carico dei gestori nazionali di carte di credito, debito e prepagate il cui invio è ufficialmente spostato dal 12/11/2013 al 31/01/2014 con [Provvedimento n.130406 firmato dal Direttore dell'Agenzia il 7/11/2013](#) e cioè lo stesso giorno del comunicato di cui sopra.

Molti si chiedono, allora, il perché di una discriminazione fra difficoltà di serie A e difficoltà di serie B e qualcuno teme il rischio di un'apertura solo informatica dei canali e non anche l'esclusione degli aspetti sanzionatori. Sul primo quesito soprassediamo, mentre sul secondo lanciamo ampie rassicurazioni, in quanto riteniamo che di sanzioni (per presunti ritardi) non si debba assolutamente parlare. I motivi sono i seguenti:

1. con il comunicato l'Agenzia non ha ufficialmente disposto una proroga (poiché non ha modificato il provvedimento) ma è evidente che, oltre a generare un legittimo affidamento, di fatto ha (ancorché implicitamente) riconosciuto l'esistenza di una **obiettiva situazione di incertezza non sanzionabile** ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente; incertezza che è alimentata: (a) dai numerosi refusi e imprecisioni (vedi tabella in calce) contenute sia nel provvedimento del 2 agosto sia nei modelli ed istruzioni (irritualmente pubblicate senza provvedimento accompagnatorio); (b) dai ritardi con cui sono stati rilasciati sia i software di controllo (25/10/2013), il software

- compilativo dell'Agenzia (26/10/2013) nonché, inevitabilmente, quelli delle varie software house che forniscono i gestionali per aziende e studi;
2. il citato Statuto, poi, nell'ispirarsi a principi di buona fede e collaborazione, prevede (art.3, co.2) che la scadenza degli adempimenti a carico dei contribuenti non possa essere fissata anteriormente a 60 giorni dalla data dell'adozione dei provvedimenti stessi ed è evidente che quello del 2 agosto non possa rappresentare la data di computo, considerato che il medesimo necessita di numerosi aggiustamenti;
  3. infine, l'art.29 del D.L. n.69/2013 (decreto "del fare") dispone affinché (sull'esempio della Commissione europea e di altri Paesi dell'Unione europea), anche in Italia venga fissata l'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al primo luglio o al primo gennaio successivi alla loro entrata in vigore (è probabile, quindi, che non sia del tutto casuale la data individuata dal comunicato);
  4. per gli affezionati del sito dell'Agenzia, la scheda informativa dell'adempimento recita testualmente "**Attenzione:** la comunicazione delle operazioni Iva relative all'anno 2012 può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii". Poiché si afferma che gli invii possono essere "validamente effettuati" entro il più ampio termine, possiamo mettere una pietra sopra il timore delle sanzioni.

Peraltro, ove non si condividesse tale ricostruzione, il conto da pagare (con ravvedimento) sarebbe davvero modesto: 32 euro, considerati ben spesi se non si è riusciti a rispettare l'originario termine. Se non si intende fare il ravvedimento, si attende l'irrogazione e si definisce ad 1/3 nei 60 giorni, pagando 86 euro.

#### **Elenco principali errori e refusi che testimoniano l'obiettivo situazione di incertezza**

<b>Errori e provvedimento 94908 del 2/8/2013</b>	<b>Note</b>
<u>Frontespizio</u>	

Tracciato record n. 40. Manca il trimestre. Errore corretto nel modello grafico (1) e nelle nuove specifiche tecniche (2) Quadro BL.

Nei tracciati del record di tipo "C", mancano le specifiche dei record BL6, BL7 e BL8. Corretto nelle nuove specifiche tecniche (2) Quadro FA.

Le note di riga FA001006 e FA001007 nonché FA001011 e FA001012 appaiono incongruenti.

La descrizione del rigo FA 003006 sembra incompleta (cioè non citano anche le non imponibili ed esenti). Idem per il rigo FA003011. Quadro FA – note di variazione

I campi 10-11 e 15-16 riservati alle note di variazione non accettano segno e quindi non è chiaro come comunicare rispettivamente: 1) le note di accredito emesse su fatture attive; 2) le note di accredito ricevute su quelle passive. Secondo le indicazioni Assosoftware (mancano

ancora indicazioni dall'Agenzia) le prime vanno fra in campo 15-16 mentre le seconde in campo 10-11. Campi relativi all'imposta

Nei tracciati è precisato che l'imposta non può essere superiore al 21% (es. quadro FE, record FE001011, Quadro FR, record 001009, ecc.). Dal 1° ottobre 2013 l'aliquota è aumentata. Operazioni fuori campo

Nel punto 7 (elementi in forma aggregata), ma non anche nel punto 6 (forma analitica), del provvedimento, viene precisato che fra gli elementi da comunicare vi è "l'importo totale delle operazioni fuori campo Iva". Questo inciso contrasta con le indicazioni della C.M. 24/E/2011 § 3.1 che escludono tutte le operazioni prive di almeno uno dei requisiti essenziali dell'art. 1 del DPR 633/72.

(1) Pubblicato sul sito AE il 10/10/2013 (senza provvedimento accompagnatorio).

(2) Pubblicate sul sito AE nel corso del mese di ottobre 2013 senza provvedimento accompagnatorio né comunicazione, ai sensi del punto 10.7 del Provvedimento del 2/8/2013, che dia adeguata evidenza.

<b>Errori modello e istruzioni pubblicate il 10/10/2013 sul sito</b>	Note
<u>Quadro FA</u>	

Il campo 1 riporta la dicitura "partita Iva cliente" quando il quadro è indubbiamente dedicato sia ad operazioni attive che passive. Nell'aggiornamento vers. 1.0.1 del 30/10/2013 del software, è stata sostituita la dicitura in "partita Iva cliente/fornitore" (3) Quadro SE

Delle due l'una: (i) o è errato, nell'oggetto del quadro, il richiamo dei soli acquisti di servizi; (i) o è sbagliato, nelle istruzioni, il richiamo all'art. 7-bis (che riguarda solo acquisto di beni) oltre, ovviamente, al richiamo degli articoli 7-sexies e 7-septies che riguardano operazioni B2C che, dal lato degli acquisti, non sono interessate dalla comunicazione./

(3) E' stata altresì sostituita la dicitura di campo 2 "codice fiscale cliente" in "codice fiscale cliente/fornitore". Considerato che il campo 1 (partita Iva) e il campo 2 (codice fiscale) sono alternativi, pare ulteriormente inappropriata la precisazione del fornitore in campo 2 poiché nessun acquisto dovrebbe essere comunicato quando il fornitore non è un soggetto passivo ([C.M. 24/E/2011 § 3.1](#)).



## ADEMPIMENTI

---

### ***Comunicazione finanziamenti senza rinunce***

di **Fabio Garrini**

Entro il prossimo **12 dicembre**, le società (e le imprese, almeno così si apprende dalla lettura del provvedimento del 2 agosto 2013) dovranno provvedere alla **comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni** che i soci hanno **effettuato nel corso del 2012**. Tra le molte novità che presenta il richiamato provvedimento vi è quella riguardante l'orizzonte di monitoraggio: gli apporti da evidenziare nel modello sono infatti quelli avvenuti **a partire dal 1° gennaio 2012**, a nulla rilevando quanto avvenuto precedentemente.

Va detto che, mentre la comunicazione dei beni presenta molte situazioni di esonero che dovrebbero limitare non poco le fattispecie da comunicare, per quanto riguarda la comunicazione degli apporti gli **esoneri** introdotti dal provvedimento sono davvero **pochi**, per cui esso risulterà un adempimento davvero di ampia portata.

E' bene ricordare la finalità per cui è stato introdotto. Si tratta di una comunicazione che ha un evidente fine, quello di raccogliere dati al fine di soppesare la **capacità di spesa del socio** che ha disposto l'apporto: il raccordo è evidentemente con il **redditometro**. L'Agenzia, allorquando dovesse sottoporre a verifica la posizione del socio, potrebbe chiedergli anche conto (e certamente lo farà) della **provenienza di tali somme** e quindi del reddito dichiarato in tale anno.

#### **Gestione distinta di finanziamenti e capitalizzazioni**

Un **discrimine** che occorre valutare al momento della predisposizione della comunicazione e che si coglie dall'esame dello schema di provvedimento, è quella esistente tra:

- apporti a titolo di **finanziamento** (per i quali i soci si aspettano la restituzione entro una determinata scadenza);
- apporti qualificabili come **capitalizzazioni** (per i quali i soci non vantano un immediato diritto alla restituzione).

Il modello presenta infatti, in calce, il rigo nel quale esporre i dati degli apporti (rigo BG10),

dove sono allocati due distinti campi, rispettivamente per i finanziamenti e le capitalizzazioni. Si tenga conto che ciascuna delle due **categorie** di apporti richiede il monitoraggio quando gli apporti annui superano la soglia di **€ 3.600**.

### **La rinuncia al finanziamento**

Vista la scelta di introdurre la distinzione tra le due tipologie di apporti, una domanda che molti si sono posti riguarda la necessità o meno di indicare nella comunicazione una eventuale **rinuncia ad un finanziamento**: con la rinuncia del socio, nei fatti, il finanziamento viene meno e tale somma si viene a configurare quale capitale.

Tale **“trasformazione”**, se intervenuta nel corso del 2012, va quindi segnalata? Se così fosse occorrerebbe indicare nella colonna 2 del rigo BG10 l'importo della nuova capitalizzazione e, al rigo BG3 colonna 1, la data in cui si è formalizzata tale rinuncia.

La risposta a tale interrogativo, a parere di chi scrive, deve essere resa avendo bene a riferimento quale sia la **finalità**, precedentemente richiamata, posta a base dell'adempimento: informare l'Amministrazione Finanziaria **dell'esborso del socio** che ha fatto confluire fondi dalla propria sfera personale quella della società, perché tale esborso ne esprime capacità di spesa. Ma se questo è il fine, allora è evidente che la semplice rinuncia **non è in grado di esprimere alcunché**, sotto questo profilo. Il finanziamento è diventato una capitalizzazione, ma nulla è uscito dalle tasche del socio. Comunicare tale dato, non solo sarebbe inutile, ma sarebbe addirittura **controproducente** per il socio stesso visto che l'Agenzia probabilmente lo interpreterebbe quale nuovo apporto a titolo di capitalizzazione. Mentre, come è ben evidente, esso altro non è che una modifica del “titolo” in ragione del quale la società detiene tali somme.

Pur rimanendo in attesa di esplicite indicazioni sul punto (magari in sede di pubblicazione delle istruzioni) ad oggi pare del tutto lecito affermare che le rinunce ai finanziamenti **non debbano essere monitorate** nella comunicazione in commento.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Comunicazione finanziamenti: esonero se l'apporto è noto. Ma con quali limiti?***

di **Giovanni Valcarenghi**

Considerata la “proroga” dello **spesometro**, mettiamo da parte per un momento questo adempimento, e concentriamoci sulla **comunicazione dei beni e dei finanziamenti**.

Manca circa un mese alla scadenza e ancora non ci sono le indicazioni operative: gli operatori si pongono quindi numerosi dubbi in merito alle corrette modalità di compilazione, in particolare sulla **comunicazione dei finanziamenti**, atteso la valenza che i dati in questione avranno ai fini degli **accertamenti sintetici**.

In particolare il [provvedimento 94904 del 2.8.2013](#), relativo alla comunicazione legata agli apporti di **risorse finanziarie** a favore della società, risulta decisamente “stringato” nelle spiegazioni e molte situazioni operative non sono coperte da adeguate indicazioni.

#### **L'esonero relativo all'atto noto**

Uno degli esoneri introdotti dal richiamato provvedimento di agosto riguarda l'apporto che sia già noto alle ragioni dell'Erario. La formulazione letterale del paragrafo 3.1 del provvedimento pare, almeno in prima analisi, davvero molto ampia: *“Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli **apporti, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**”*.

Essa deve però essere interpretata in maniera ragionevole. L'esonero deve riguardare i casi in cui l'apporto è stato formalizzato in **un atto che sia stato comunicato all'Amministrazione Finanziaria**. Non pare certo sufficiente una generica conoscenza (altrimenti si potrebbe sostenere che un qualsiasi bonifico a favore della società potrebbe essere escluso in quanto rintracciabile dall'Agenzia tramite indagini finanziarie), ma occorre proprio concludere che deve essere **noto l'atto stesso in cui si palesa l'apporto**.

Pertanto, nessuna comunicazione andrà resa quando il finanziamento risulti da un documento registrato ovvero si tratti di un atto di **aumento di capitale**. In tal senso depone esplicitamente anche il provvedimento nell'ambito del paragrafo “**motivazioni**”: *“Inoltre, il provvedimento prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione è già in possesso (ad es. finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).”*

## L'apporto in anni diversi

Un tema sul quale vale la pena riflettere è quello relativo al **momento esatto** in cui l'apporto è avvenuto e le relative conseguenze circa l'esonero da comunicazione. Si pensi ai seguenti casi:

- atto di aumento di capitale nel dicembre 2011 e versamento nel gennaio 2012;
- versamento in conto futuro aumento di capitale avvenuto nel 2012, poi formalizzato nel corso del 2013 tramite delibera.

In entrambi i casi l'Amministrazione Finanziaria avrà **informazioni** (dall'atto) **in anni diversi** (rispettivamente 2011 e 2013) da quello oggetto di monitoraggio (nel caso, 2012); in altre parole, non avrà contezza dell'effettivo apporto avvenuto nel corso dell'anno interessato. A questo punto deve osservarsi che, se lo scopo di tale comunicazione è quella di rendere informazioni all'Amministrazione Finanziaria per condurre un possibile accertamento attraverso il **redditometro**, visto che l'apporto in società è elemento che esprime capacità contributiva che dovrà essere spiegata dal contribuente all'Agenzia, sarà necessario rendere tale informazione tramite **l'invio della comunicazione in commento**.

Pare una interpretazione forse eccessivamente puntuale, ma si deve ricordare quanto affermato dalla stessa Agenzia in un **caso non dissimile**. La compravendita di immobili è operazione esonerata dalla comunicazione delle **operazioni rilevanti ai fini dell'IVA** in quanto comunicata all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 605/1973; ciò non di meno, nelle risposte *faq* pubblicate nel dicembre 2011 veniva evidenziato che una eventuale fattura di **acconto** emessa in una annualità precedente quella in cui è stato stipulato l'atto, deve essere oggetto di comunicazione (tema sul quale anche oggi ci si interroga nel silenzio delle istruzioni).

Una interpretazione di questo tipo (peraltro non peregrina) **potrebbe essere introdotta** anche in relazione al tema qui esaminato della capitalizzazione con apporto in annualità diversa rispetto a quella in cui viene stipulato il relativo atto. Tali apporti, pertanto, dovrebbero essere **prudentemente comunicati**.

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***La responsabilità del notaio per ritardata annotazione del fondo patrimoniale***

di **Luigi Ferrajoli**

Il **ritardo nella annotazione** della costituzione del fondo patrimoniale può essere causa di **risarcimento del danno** in capo al notaio rogante e ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo di annotazione, ognuno per la rispettiva competenza.

E' quanto emerge dalla **sentenza n. 21725 del 23/09/2013** della Sezione III della Corte di Cassazione.

La **costituzione del fondo** patrimoniale, quale atto modificativo delle convenzioni matrimoniali, deve essere **annotata** a margine dell'**atto di matrimonio** ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Tale **annotazione** deve essere richiesta a cura del notaio rogante, nel termine di 30 giorni dalla data dell'**atto pubblico** di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'**art. 34-bis disp. att. Cod.Civ.**

Nel caso posto all'attenzione della Suprema Corte i ricorrenti, due coniugi, avevano costituito un **fondo patrimoniale**, nel quale erano confluiti tutti i loro beni immobili, al fine di provvedere ai bisogni familiari.

Successivamente a tale costituzione, i ricorrenti si erano trovati esposti ad azioni di **terzi**, che avevano iscritto **ipoteca giudiziale** sui beni facenti parte del fondo stesso prima della sua annotazione nel registro dello Stato Civile, avvenuta in ritardo rispetto ai termini prescritti, per fatto del **notaio** rogante e dell'Ufficiale dello Stato Civile.

I **coniugi convenivano**, quindi, in giudizio il **notaio** rogante nonché l'**Ufficiale dello Stato Civile** ed il **Comune**, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.

La **domanda** dei ricorrenti era **accolta in primo grado**. Il Tribunale adito evidenziava che: il notaio aveva provveduto a richiedere l'annotazione oltre il termine di cui all'art. 34-bis disp. att. Cod.Civ., sicché era ravvisabile una sua **colpa professionale**; la responsabilità dell'Ufficiale dello Stato civile si radicava nella circostanza di aver ritardato lo svolgimento delle proprie funzioni, così causando un danno consistente nell'impossibilità di **opporre** la costituzione del

fondo patrimoniale; la responsabilità del Comune convenuto derivava dall'applicazione dell'art. 2049 Cod.Civ.; il danno sussisteva, nonostante l'astratta **revocabilità** dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stante l'eventualità di una tale azione e l'impossibilità per gli attori di **gestire** il loro patrimonio anche nelle more di una eventuale causa di **revocatoria ordinaria**.

La **sentenza** veniva **impugnata** dagli stessi coniugi che lamentavano la liquidazione del danno, nonché, in via incidentale dai convenuti. La **Corte di Appello**, rigettava ogni domanda proposta dai predetti coniugi, totalmente riformando la sentenza impugnata.

La vicenda giungeva, quindi, dinanzi alla Suprema **Corte**.

Secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva accertato che il **notaio** rogante aveva chiesto l'annotazione senza rispettare il termine di trenta giorni previsto **dall'art. 34 disp. att. Cod.Civ.**, in tal modo sostanzialmente incorrendo nella **responsabilità** ex **art. 1218 Cod.Civ.** che si configura anche in caso di tardività dell'adempimento, precisandosi che nel caso di specie non risultava provato che il ritardo fosse stato determinato da causa non imputabile al notaio.

**L'Ufficiale dello Stato Civile** del Comune, che in un primo momento aveva negato l'annotazione, ritenendo tali atti annotabili solo su ordine dell'Autorità Giudiziaria, procedendovi a seguito dei chiarimenti forniti dal notaio, era **responsabile** ai sensi dell'**art. 2043 Cod.Civ.** per erroneità della condotta.

Il **Comune**, a sua volta, *“risponde del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un **nesso di occasionalità** necessaria e quest'ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all'**Amministrazione**, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell'agente (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29727)”*. La **responsabilità** è desumibile non solo dai principi di cui all'**art. 28 della Costituzione** ma anche ai sensi dell'**art. 2049 del Cod.Civ.**

La Cassazione censura la pronuncia della **Corte di merito** che, pur avendo riconosciuto la **condotta dei convenuti** posta in essere, sostanzialmente, **in violazione** degli artt. 1218 (del notaio), 2043 (dell'Ufficiale dello Stato Civile) e 2049 Cod.Civ. (del Comune), con motivazione insufficiente e contraddittoria, oltre che giuridicamente errata e fondata, peraltro, su mere ipotesi e congetture, ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la **ritardata annotazione** dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in parola e i lamentati danni e ne ha escluso il **risarcimento**.

La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso **cassando** la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione.

Il **professionista**, pertanto, è tenuto al **rispetto dei termini** prescritti ai fini dell'annotazione

della costituzione del fondo patrimoniale onde **evitare** di incorrere nella responsabilità per inadempimento con conseguente obbligo di **risarcire il danno** eventualmente causato.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Assistenza reciproca per le richieste di notifica tra Stati membri***

di **Ennio Vial**

Il **Decreto ministeriale 28 ottobre 2013**, pubblicato nella [G.U. 6 novembre 2013, n. 260](#), regola la gestione delle **notifiche dirette ai contribuenti tra Stati membri**.

E' appena il caso di rilevare come l'assistenza che i diversi Paesi possono prestare in relazione al contrasto all'evasione fiscale sia di varia natura.

E' noto come l'art. 26 delle convenzioni internazionali disciplini lo **scambio di informazioni** tra i Paesi. Quando il contribuente residente nello Stato A detiene degli investimenti nello stato B, quest'ultimo potrà fornire le informazioni di interesse allo Stato A in modo che possa operare la **tassazione** del contribuente su **base mondiale**.

L'informazione, tuttavia, non è sufficiente. Talora si rende necessaria una assistenza nella riscossione o una assistenza nella notifica al contribuente che si trovi nel Paese diverso da quello del Paese impositore.

Il decreto in oggetto è destinato a gestire le **richieste** provenienti da **altri Paesi** e le richieste che le autorità italiane possono inviare ad altri Paesi.

Lo stesso si inserisce nel contesto del **D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 149** che ha dato attuazione alla **direttiva 2010/24/UE** relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

L'art. 1 del decreto stabilisce che l'**Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze (DF), Direzione relazioni internazionali (DRI), Ufficio VII**, è competente a ricevere una richiesta di notifica avanzata dagli altri Stati membri.

In questo caso si segnala la **ricezione** della **comunicazione** entro 7 giorni e si valuta se sia necessario richiedere all'autorità richiedente ulteriori informazioni.

Lo step successivo è rappresentato dalla **trasmissione all'agente della riscossione** territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata, della seguente documentazione:

- la richiesta formulata attraverso il **modulo standard** di **notifica** approvato dal



Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato I al Regolamento);

- il documento oggetto di notifica;
- una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche contenente i riferimenti normativi in base ai quali viene effettuata l'attività di notifica e le informazioni sulla procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarità;
- ogni altro elemento utile ai fini della notifica quale, ad esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti essa è stata richiesta.

In questi casi l'Ufficio di collegamento utilizza il **modulo standard** di notifica in **lingua italiana**. Tuttavia, qualora il soggetto destinatario della notifica chieda di ricevere il modulo standard di notifica in una delle altre **lingue ufficiali** utilizzate **nell'Unione europea**, lo stesso deve farne richiesta, entro sette giorni lavorativi successivi alla data di notifica, all'agente della riscossione che ha effettuato la notifica stessa, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

La palla passa quindi **all'Agente di riscossione** che dà corso alla notifica entro il termine indicato nella richiesta ed invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell'esito della notifica, all'Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione contenente i seguenti elementi informativi:

- numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato Membro;
- termine di notifica indicato dall'altro Stato Membro;
- data di notifica;
- provincia/ambito di perfezionamento della notifica;
- tipologia di notifica.

A questo punto l'ufficio di collegamento del **DF-DRI** informa **l'autorità estera** richiedente in merito all'avvenuta notifica non appena riceve la comunicazione dall'Agente.

E' inoltre previsto un **resoconto mensile** sulle posizioni aperte con il quale l'agente della riscossione invia, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio di collegamento del DF-DRI le informazioni riepilogative dell'attività in corso.

Quando viene fornita l'informazione circa l'avvenuta trasmissione della relata di notifica, la posizione interessata sarà espunta dalle successive rendicontazioni.

L'art. 4 del decreto affronta anche il caso inverso in cui la **richiesta provenga** dalle **autorità italiane**.

Anche i Comuni, le Province e le Regioni possono inviare in via telematica all'Ufficio di collegamento la richiesta di notifica alla quale devono essere allegati l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare.

Prima di spedirla l'ufficio di Collegamento esamina la correttezza formale della richiesta.

Può accadere che vi siano disposizioni contenute negli **accordi** o nelle **convenzioni bilaterali** o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che stabiliscono un'assistenza reciproca più ampia rispetto a quella prevista dalla disciplina comunitaria.

In questo caso l'ufficio di collegamento provvede alla **notifica secondo le procedure vigenti nell'ordinamento nazionale**.

## FOCUS FINANZA

---

### *La settimana finanziaria*

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

#### **Mercati in attesa di conferme**

Tutti i mercati hanno vissuto le ultime cinque sessioni all'insegna dell'attesa, con gli analisti concentrati sulle possibili decisioni o, perlomeno, sui commenti che sarebbero emersi dal meeting della Banca Centrale Europea, che vengono poi delineati nel paragrafo successivo. **Wall Street** ha mostrato una dinamica a due velocità, nonostante l'attesa per il dato del Labour Report, con il Dow leggermente positivo, +0.31%, grazie ai titoli industriali e il Nasdaq, -1.67%, che ha subito le oscillazioni classiche da Reporting Season dei titoli legati alla tecnologia.

Anche l'**Asia**, penalizzata dal Giappone, chiuso ad inizio settimana per festività, ha vissuto nell'attesa delle decisioni delle Banche Centrali, con il rafforzamento dello Yen che ha influito negativamente sui corsi dei titoli legati all'esportazione, già sotto i riflettori a causa dei risultati trimestrali, che hanno mostrato una dinamica piuttosto variegata. Nikkei -1.68%, Cina -2%, HK -2.2% e Corea -2.67%, rallentata soprattutto dalle trimestrali legate al comparto della Consumer Electronics.

In **Europa** i movimenti degli indici azionari degli ultimi 5 giorni hanno mostrato una dinamica alterna e contraddistinta da una certa volatilità "intra-day", alimentata soprattutto dalla pubblicazione di una serie di dati, come gli indici PMI e la produzione industriale. L'indice MSCI Europe mostra una performance positiva per circa mezzo punto percentuale.

Il **dollaro** aveva già cominciato a rafforzarsi la scorsa settimana dal livello pari ad 1.38 contro Euro, soprattutto grazie al flusso di notizie che sembrano confermare una ripresa, per quanto moderata, dell'economia americana. Ha poi accelerato bruscamente nella giornata di Giovedì dopo il taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, fino ad arrivare ad 1.329, per poi stabilizzarsi verso il livello di 1.34.

L'**obbligazionario** ha visto una serie di flussi di ritorno orientati ai governativi europei, con l'Italia in progressione, grazie a una migliore situazione politica. Ottima l'accoglienza per il l'ultimo BTP Italia, che ha raccolto molto meglio delle attese.

## **FED, ECB e i dati del Labour Report**

La settimana appena trascorsa ha mostrato come il comportamento degli operatori sia stato sostanzialmente orientato alla poca attività a causa delle attese in merito ai meeting di ECB, di BoE e della pubblicazione del Labour Report negli Stati Uniti. Quest'ultimo dato presenta una serie di valenze importanti: in primo luogo è al momento il dato di riferimento che la Federal Reserve utilizzerà per orientare le proprie strategie. In secondo luogo, poiché farà riferimento al mese di Ottobre, conterrà indicazioni rilevanti anche per cominciare a definire quale sia stato l'impatto dello ShutDown sull'economia americana. Le affermazioni e i meeting delle banche centrali continuano ad essere quindi il principale motore delle dinamiche di mercato influenzando i corsi azionari ed obbligazionari: in settimana alcuni esponenti della FED hanno espresso pareri orientati a una sostanziale prudenza: la ripresa è ancora fragile, la creazione di posti di lavoro non è ancora ottimale, l'inflazione è bassa e di conseguenza la Federal Reserve può permettersi di proseguire le proprie strategie di acquisto. Durante una conferenza a Sidney Fisher, uno dei responsabili della FED, ha però affermato che il trend relativo all'immobiliare americano sembra rafforzarsi, segnale piuttosto positivo per l'economia, e che, di conseguenza, i policy maker dovranno prima o poi ritornare a focalizzarsi su una politica monetaria più tradizionale basata sui tassi di interesse e ha riportato sotto i riflettori il concetto dei costi che il Quantitative Easing genera per il bilancio della Banca Centrale americana. Gli ha fatto eco il capo della Fed di Boston Rosengren, che si attende un miglioramento ulteriore dei dati e che effettivamente afferma che i costi che derivano dalla strategia di acquisto e sostegno da parte della Federal Reserve, debbano essere tenuti sotto controllo. In effetti gli analisti pensano che sia l'ISM di Ottobre sia il PMI di Chicago della scorsa settimana siano i primi elementi di una serie di dati che potrebbero indicare un trend positivo per l'economia americana.

In Europa sono state pubblicate le nuove previsioni macro che abbassano, seppur di poco, le stime di crescita ma alzano quelle relative alla disoccupazione. In presenza di un dato relativo all'inflazione europea, pubblicato la settimana scorsa, risultato decisamente inferiore alle attese, si sono intensificate le attese per il meeting della BCE di Giovedì. Draghi ha poi sorpreso i mercati con un taglio di 25 bp., previsto solo da 3 analisti sui 70 intervistati da Bloomberg. Proprio il basso tasso di inflazione, e non il livello del cambio, sembra essere stata la motivazione che ha convinto il Comitato ad agire. Draghi ha peraltro negato rischi di deflazione ed ha illustrato come una economia continentale, contraddistinta da deficit bassi e current account alto, non è di fatto confrontabile con il Giappone. Alcuni analisti sono però preoccupati dalla fretta con cui la manovra è stata impostata e fanno notare che le banche centrali sembrano in effetti essere preoccupate per la fragilità della ripresa e, soprattutto, per la limitata reattività dei prezzi di beni e servizi alle politiche monetarie espansive in essere.

## **Pochi gli spunti di carattere societario**

Si è ormai quasi esaurito il contributo in termini di news da parte della Reporting Season:

questa settimana ha riportato Time Warner, che ha presentato numeri migliori delle attese grazie a un incremento del fatturato relativo alla pubblicità e una serie di programmi che hanno incontrato il favore dell'Audience e che sono stati venduti con notevole profitto a società di streaming come Netflix e Amazon. The Good Wife, Dexter e Under the Dome sono stati i principali driver di crescita per la controllata CBS. HBO si sta rivelando, con produzioni come "Games of Thrones", una macchina da soldi senza precedenti.

Chevron ha invece deluso con un set di dati inferiori alle aspettative.

In Europa Siemens ha pubblicato risultati migliori di quanto previsto, analogamente ad Arcelor Mittal. Munche Re e Swiss RE hanno beneficiato di un semestre privo di grandi disastri naturali e hanno mostrato utili migliori di quanto previsto dagli analisti. Nonostante i dati pesanti in termini di immatricolazioni nell'Eurozona, BMW, così come Daimler aveva fatto la scorsa settimana, ha stupito gli analisti con utili per azione migliori del previsto, ha confermato i target per l'anno in corso ma ha mostrato fatturato leggermente sotto le attese. Ha inoltre affermato che la grande spinta verso i veicoli ibridi assorbirà investimenti notevoli e potrebbe così avere un effetto di compressione sui margini in futuro.

### **Pochi dati macro e anche la Reporting Season 3Q sta per finire**

Come di consueto, la settimana che segue la pubblicazione del Labour Report negli USA è in genere piuttosto povera di dati macro. Non fa eccezione il periodo dall'11 al 15 Novembre, che vede, oltre al tradizionale dato dei Jobless Claims, L'Empire Manufacturing Index e i dati relativi a Industrial Production & Capacity Utilization. Si sta esaurendo il numero delle aziende per quanto riguarda la presentazione delle trimestrali: riporteranno in settimana solo Cisco, Macy's, Wal-Mart e Applied Material.

*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.*